

CAMERA DEI DEPUTATI N. 588

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato COVELLI

Presentata il 15 ottobre 1963

Concessione di una pensione vitalizia agli ex combattenti

ONOREVOLI COLLEGHI! — Numerose furono le proposte presentate nelle passate legislature per la concessione di una pensione vitalizia agli ex combattenti. Purtroppo dette proposte non giunsero a conclusione per difficoltà incontrate nel reperire i mezzi finanziari occorrenti per assicurare la copertura della relativa spesa.

Di fronte alle insistenti richieste dell'Associazione nazionale combattenti e reduci e agli interventi dei rappresentanti parlamentari di ogni parte politica, nell'aprile 1962, discutendosi davanti la V Commissione (bilancio) le proposte di legge nn. 2620, 2568, 2775 e 3635, il Governo, a mezzo del suo rappresentante, assicurò di « avere allo studio il problema per formulare al più presto una adeguata soluzione ».

Anche il Ministro della difesa, nella seduta del 25 maggio 1962, in sede di discussione del bilancio di quel dicastero, dichiarò: « . . . essere in corso indagini dirette ad accertare l'onere effettivo per concedere la pensione agli ex combattenti . . . e, che tale indagine sarebbe stata ultimata al più presto in modo che la legislatura del centenario avrebbe chiuso i suoi lavori con questa nobilissima legge ».

Successivamente lo stesso Ministro della difesa, nella seduta del 9 ottobre 1962, ai parlamentari che sollecitavano la concessione della pensione agli ex combattenti rispose che l'A. N. C. R. aveva valutato il costo del provvedimento legislativo in 5 miliardi, men-

tre gli organi finanziari stimavano il costo 10 volte superiore la cifra anzidetta; che erano pertanto in corso migliori accertamenti e che « comunque il Governo avrebbe fatto onore alla richiesta di altissimo valore morale e patriottico ».

Dal canto suo la VI Commissione (finanze e tesoro) della Camera dei Deputati, nella seduta del 31 ottobre decorso anno, riconoscendo giusta la concessione della pensione agli ex combattenti, rivolse formale invito al Governo di elaborare in seno alla costituita « Commissione per la unificazione delle pensioni », e presentare al Parlamento con ogni possibile urgenza, un disegno di legge a tale scopo.

Purtroppo a distanza di un anno il Governo non ha presentato alcun disegno di legge a tale scopo, mentre sempre più pressanti si fanno le istanze degli ex combattenti e delle loro associazioni affinché il Governo risolva finalmente l'importante problema che si trascina da anni.

È ora quindi che si provveda senza ulteriore ritardo a favore dei sopravvissuti delle guerre 1911-1912, 1915-1918 e successive, quasi tutti ultrasessantenni, i quali attendono da tempo il giusto riconoscimento della Nazione per i sacrifici compiuti in difesa della Patria.

Per le considerazioni suesposte, onorevoli colleghi, esprimo la certezza che accoglierete con unanime voto la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

A coloro i quali, mobilitati con le Forze armate italiane, abbiano partecipato alla guerra libica (1911-12), al primo conflitto mondiale (1915-18) ed alle guerre successive è concessa una pensione vitalizia, pari al minimo stabilito per la pensione di vecchiaia corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e comunque non inferiore a lire 15.000 mensili.

ART. 2.

La concessione di cui al precedente articolo è subordinata alla condizione che l'ex combattente abbia superato il 60° anno di età.

ART. 3.

In caso di morte dell'avente diritto, la pensione è reversibile al coniuge ed ai figli superstiti secondo le norme in vigore per le pensioni dell'I. N. P. S.

ART. 4.

La pensione di cui al precedente articolo 1 è liquidata a domanda dell'avente diritto, diretta al Ministero del tesoro e corredata dei documenti (esenti da bollo) attestanti il possesso dei voluti requisiti.

ART. 5.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1963.

ART. 6.

All'onere di lire 50 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge sarà provveduto con gli stanziamenti del capitolo 413 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.